

## IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Ai dirigenti responsabili  
delle Strutture organizzative di Arpa Piemonte

e p.c. Al Direttore Generale  
Al Direttore Tecnico

Oggetto: Operatività dell'Indice Nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD)

Si informa che dalla data odierna è consultabile l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (di seguito INAD), di cui all'art. 6-quater del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" (di seguito CAD), nel quale sono indicati i domicili digitali eletti dalle persone fisiche, dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (art. 1, comma 1, lett. n-ter, CAD).

I soggetti sopra indicati hanno la facoltà - non l'obbligo - di eleggere o meno un proprio domicilio digitale (art. 3-bis, comma 1-bis, CAD); nel caso tale facoltà sia esercitata **le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inviare esclusivamente a tale indirizzo le proprie comunicazioni aventi valore legale**, tra le quali i verbali relativi alle sanzioni amministrative e le ingiunzioni di pagamento (art. 3-bis, comma 4, e 6 comma 1- quater, CAD).

Le comunicazioni trasmesse ad un domicilio digitale hanno gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta (art. 6, comma 4-quinquies, CAD).

L'INAD è raggiungibile all'indirizzo web <https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home>, ed è consultabile senza necessità di autenticazione, inserendo il codice fiscale del soggetto al quale la comunicazione dovrà essere inviata.

Dalla data odierna l'invio di comunicazioni con valore legale ai soggetti sopra indicati dovrà pertanto essere sempre preceduta dalla consultazione dell'INAD per accertare l'eventuale avvenuta elezione di un domicilio digitale. **Se il soggetto al quale la comunicazione è indirizzata ha eletto domicilio digitale non è più ammessa la trasmissione via posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Resta salva la possibilità prevista dall'art. 3-bis comma 4-quinquies del CAD di elezione, al di fuori dell'INAD, di un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso la comunicazione relativa agli atti, procedimenti o affari specificamente indicati nell'elezione di domicilio speciale dovrà essere trasmessa a tale indirizzo PEC e non a quello inserito in INAD.

La presente circolare si applica anche in caso di comunicazioni con valore legale indirizzate a dipendenti dell'Agenzia; le comunicazioni senza valore legale sono invece trasmesse mediante posta elettronica aziendale o, se di interesse generale per i dipendenti dell'Agenzia, diffuse attraverso il sito intranet.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo  
Avv. Roberto GIOVANETTI

PQ/fm